

fatto che dà diritto alla giubilazione dev'essere fornita in modo da indurre la certezza legale del fatto medesimo. Ma se quella frase vuolsi conservare nel primo dei due articoli, io propongo ch'essa debba intrómettersi eziandio nel secondo.

PRESIDENTE. Il signor generale Dabormida aderisce a questa proposta del deputato Tecchio?

DABORMIDA. Io non posso aderire a che si sopprimano queste parole nel mio primo articolo; concedo bensì che si debbano aggiungere nel secondo, poichè altrimenti si cadrebbe nell'inconveniente che già accennai in risposta al deputato Serpi, cioè che si finirebbe per considerare tutte le infermità come provenienti dal servizio.

PRESIDENTE. Chiedo se il sotto-emendamento del deputato Tecchio è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

DURANDO. Io credo che realmente sia presso a poco inutile l'introdurre queste parole *in modo ben accertato*, stantechè è necessario poi un decreto reale il quale determini minutamente tutti i dati che possono far ragione al ritiro, e le condizioni e le conseguenze delle ferite.

Io ritengo adunque che si debbano tralasciare le parole *in modo bene accertato*, tanto nella prima parte dell'emendamento del generale Dabormida, quanto nella seconda.

LANZA. Io non appoggio la proposta di soppressione di queste parole, dacchè anche il regolamento debbe moderarsi a norma del disposto dalla legge.

L'autore del regolamento debbe trovare nella legge le basi a cui debbe attenersi. Ciò tanto è vero che il regolamento del 1831 sulle pensioni non si contenta solo di mettere la frase *base accertata*, ma aggiunse un linea molto più esplicativo, in cui si dice: « Le prove di queste infermità dovranno essere tali che tolgano, quanto è possibile, ogni dubbio sulla loro provenienza, dipendendo da esse intieramente il diritto o non della pensione. »

Dunque si vede che in quel regolamento come nella legge francese vi sono stabilite le condizioni principali dietro alle quali si deve poi fare il regolamento che determinerà il caso e gli effetti di queste malattie.

PETITTI, relatore. Io osserverò in appoggio di quanto ha detto il deputato Durando che all'articolo 40 della legge, è detto: « Il Governo determinerà con decreto reale le forme ed i modi con cui debbano accertarsi i casi e la natura e gli effetti delle infermità. » Dimodochè sono accertate tutte le condizioni che si richieggono, sia riguardo alle ferite, sia rapporto alle infermità. Io poi concordo con quanto ha detto l'onorevole deputato Lanza, che cioè nel regolamento del 1831 vi sieno le parole che ha citate, ma esse non sono nella legge francese, ma esse stanno scritte nel regolamento del 1831, perchè appunto si trattava di un regolamento e non di una legge. La parte regolamentaria si troverà nel decreto di cui parla l'articolo 40.

TECCHIO. Ho già detto che bisogna introdurre queste parole nel secondo articolo, o toglierle affatto dal primo. Ho pur detto ch'io non credo che nell'uno e nell'altro articolo possano essere sottintese purchè non sieno scritte in nessuno dei due. Se nell'uno fossero scritte e nell'altro no si darebbe luogo ad un dubbio; e al potere esecutivo sarebbe lecito l'argomentare che il rigore di prova voluto nei casi contemplati dall'articolo 1 non deve essere applicato ai casi contemplati nell'articolo 2, perchè il legislatore dopo averlo imposto in quello non lo ha egualmente imposto in questo. Del resto a buona ragione ha notato il signor relatore che il principio dell'accertamento delle ferite e delle infermità è

già stabilito nel precessivo articolo 40, e perciò parmi che il generale Dabormida potrebbe più facilmente eliminare quella frase *in modo ben certo* del primo articolo, dietro di che, ripeto, la ometterebbe altresì nel secondo.

DABORMIDA. La legge stabilisce il principio, come benissimo osserva l'onorevole deputato Lanza, il regolamento poi le forme da seguirsi per constatare l'accertamento.

Dirò inoltre che generalmente, e massime dei soldati, la legge è conosciuta, mentre pochissimi leggono i regolamenti che sono molti e più lunghi, onde riesce indispensabile che ciascuno sappia che non può avere diritto a pensione per ferite, infermità o malattie, se realmente egli non è in grado di accertare che siffatte ferite od infermità sono state contratte in servizio.

LANZA. Per dimostrare che la legge francese provvedeva in modo più esplicito a siffatto accertamento della provenienza delle infermità che danno diritto a pensione, citerò il paragrafo 12 del titolo secondo della legge stessa, dove dice:

« Les infirmités donnent le même droit lorsqu'elles sont graves et incurables, et qu'elles sont reconnues provenir des fatigues ou dangers du service militaire. »

« Les causes, la nature et les suites des blessures ou infirmités seront justifiées dans les formes et dans le délais qui seront déterminé par règlement d'administration publique. »

Dunque vedono con quanta precisione da tal legge venisse fissata la condizione delle infermità che possono dare diritto a giubilazione; essa richiede che le infermità siano dichiarate non solo *gravi*, ma *incurabili*, e che siano *riconosciute provenienti dalle ferite e pericoli del servizio militare*.

È dunque manifesto che qui è determinata la condizione principale su cui deve basarsi il regolamento.

Mi farò ora a rispondere a un'altra osservazione del deputato Pettiti, vale a dire che le disposizioni relative alle pensioni militari del 9 giugno 1831 non faceva legge. Io non dubito di asserire che siffatte disposizioni avevano forza di legge; e di fatti esse erano fatte per decreto reale che equivaleva, sotto il regime assoluto, alla legge che stiamo ora discutendo, col solo divario che le prime, invece di provvedere solo con disposizioni generali, contenevano anche disposizioni regolamentarie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti prima di tutto il sotto-emendamento proposto dal deputato Serpi, che consiste nel tacere la parola *comandato*.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti la soppressione delle parole *in un modo ben accertato*.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 3 quale venne proposto dal deputato Dabormida. (Vedi sopra)

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 4 quale pure propone lo stesso generale Dabormida. (Vedi sopra)

Pongo ai voti il sotto-emendamento del deputato Tecchio, il quale consisterebbe nell'aggiungere le parole, già dette nell'articolo 3, *in un modo accertato*.

(La Camera approva.)

MOIA. Prendo la parola per proporre un'aggiunta a questo articolo, la quale sarebbe concepita in questi termini:

« O il Governo non li provveda d'altro impiego, la di cui attribuzione sia maggiore di detta pensione. »

L'intendimento mio nel proporre questo emendamento è di diminuire il numero di quelli che lo Stato è obbligato a mantenere senza che essi adempiano a nessuno ufficio. Vi